
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al **corso di laurea magistrale a ciclo unico** in Medicina e Chirurgia in lingua inglese occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono inoltre richieste le conoscenze e competenze definite annualmente dal decreto ministeriale recante la disciplina della prova di ammissione, che sono pubblicate nel bando di ammissione **e la conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari al B2.**

Il numero dei posti assegnati, la data della prova di ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione vengono determinati annualmente con Decreto del MIUR e sono riportati nel bando di ammissione.

Le modalità di verifica della conoscenza della lingua inglese di livello B2 e delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

- **Modalità di ammissione**

Numero programmato

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello nazionale (ex art. 1 L. 264/99) è disciplinato da decreto ministeriale.

Il numero dei posti assegnati, la data della prova di ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione vengono determinati annualmente con Decreto del MIUR e sono riportati nel bando di ammissione.

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

Le conoscenze e competenze si intendono verificate con l'ammissione al Corso di Laurea, qualora venga conseguita una votazione uguale o superiore alla soglia minima per l'ammissione definita dal decreto ministeriale annuale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione per i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale.

Nel caso in cui il decreto ministeriale non determini una soglia minima per l'ammissione, il Corso di Laurea determinerà la soglia minima oltre la quale si intendono verificate le conoscenze e le competenze.

Obblighi formativi aggiuntivi

L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) è *“Basic knowledge of chemistry and biochemistry, cellular molecular biology and genetics, medical physics.”*

L'OFA si intende assolto con il superamento, entro i termini fissati dagli Organi Accademici, dei seguenti esami:

- *CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY (I.C.);*
- *CELLULAR MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS (I.C.);*
- *MEDICAL PHYSICS.*

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

Il mancato soddisfacimento dell'obbligo formativo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

L'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B2 avverrà tramite il test di accesso al corso di studio.

Per l'accesso alle attività di tirocinio curriculare del corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua italiana di livello B1.

L'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua italiana di livello B1 si svolge mediante una prova di conoscenza della lingua da sostenere entro il primo anno di corso.

L'accertamento si considera assolto per gli studenti in possesso di titoli definiti con delibera del Corso di Laurea.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Gli esami del I anno sono propedeutici per esami del III anno, quelli del II anno per gli esami del IV anno, quelli del III anno per gli esami del V anno, quelli del IV anno per gli esami del VI anno.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle individuate annualmente dal Consiglio di Corso di studio e rese note sul Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Il riconoscimento è comunque relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Il riconoscimento è comunque relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività abbia **carattere internazionale**, sia **coerente con gli obiettivi formativi specifici** del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della **prova finale** o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale.

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

- **Caratteristiche della Prova finale**

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una **tesi scritta in lingua inglese ed elaborata in modo originale dallo studente** su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocinio.

- **Modalità di svolgimento della prova finale**

Lo studente è tenuto a concordare con il Relatore l'argomento della prova finale, le modalità e i tempi di redazione della tesi con adeguato anticipo rispetto alla sessione in cui intende laurearsi. Lo studente è tenuto altresì a rispettare le scadenze per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione della domanda di laurea, al possesso dei requisiti per laurearsi, e alla consegna dell'elaborato; tali scadenze sono deliberate annualmente dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e sono pubblicate sul sito web della stessa.

Il voto finale è attribuito dalla Commissione della prova finale nominata dal Consiglio di Corso di studio in Medicine and Surgery ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime.

Art. 12 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 19 ottobre 2016 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.